

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
(Provincia di Bari)

Repertorio n. **3069**



CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico e verde pubblico attrezzato.

L'anno 2006 il giorno 3 del mese di ottobre, nella residenza municipale del Comune di Gravina in Puglia in via Vittorio Veneto, innanzi a me Dott.ssa Maria Teresa Oreste, Segretario Generale in servizio presso il Comune in epigrafe, ove domicilia per la carica, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i sigg.ri:

- **dott. Visci Amedeo**, nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Politiche e Progetti Comunitari, Ambiente e Agricoltura, domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia, c.f. 82000970721, in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, anche denominato sin da ora, per brevità, "Appaltante";
- **Galantucci Luigi**, nato a Spinazzola il 28.9.1941 e residente in Altamura alla via Caduti di via Fani n. 39, che si costituisce ed agisce in questo atto nella qualità di titolare della ditta GIELLE del Comm. Luigi Galantucci, con sede in Altamura a via Ferri Rocco n. 32 Z.I., c.f. GLNLGU41P28I907Q, anche denominata sin da ora, per brevità, "Appaltatore".

I comparenti, della cui identità personale io Segretario generale sono certo,



Registrato a Gioia del Colle

Sez. di Altamura

il 12-10-2006 al nr. 3069

mi richiedono la stipula del seguente atto.

Premesso

a) che con determinazione dirigenziale n. 46 del 31.1.2006 è stata indetta la gara per l'affidamento quinquennale del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico e verde pubblico attrezzato mediante pubblico incanto, per un importo a base d'asta pari a € 1.470.000,00, I.V.A. esclusa;


b) che con determinazione dirigenziale n. 691 dell'8.8.2006, in esito alla procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta GIELLE del Comm. Luigi Galantucci, con sede in Altamura a via Ferri Rocco n. 32 Z.I., per l'importo di € 1.381.653,00, di cui € 29.400,00 quali oneri di sicurezza, oltre IVA al 20%;

c) che con determinazione dirigenziale n. 749 dell'8.9.2006 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla menzionata ditta, alle condizioni economiche già precisate, a seguito dell'esito positivo delle successive verifiche circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio, mediante acquisizione della prescritta documentazione di rito;

d) che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della menzionata impresa;

e) che con nota prot. n. 26489 del 12.9.2006 è stata inoltrata all'autorità prefettizia la richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998;

f) che, versandosi in una condizione di urgenza, determinata dalla circostanza che il precedente contratto è scaduto in data 22.12.2005 e si sta



prolungando oltremisura il regime della proroga disposta in favore dell'affidatario uscente, l'Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di stipula immediata del contratto, concessa dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998;
tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte essenziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

ART.1

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune di Gravina in Puglia affida all'Appaltatore il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e del verde pubblico attrezzato esistente nel centro abitato e nelle sue immediate vicinanze.



Il servizio comprende la perfetta esecuzione di tutte le prestazioni individuate all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART.2

(Durata del contratto)

L'appalto decorrerà dalla data di consegna del servizio, risultante da apposito verbale sottoscritto da ambo le parti, e cesserà allo spirare del quinquennio a partire da tale data di decorrenza, con esonero per entrambe le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso in qualsiasi forma.

Nel caso in cui il contratto d'appalto dovesse, per qualsiasi motivo, anticipatamente risolversi, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, ove richiesto, a proseguire nella gestione del servizio fino alla data indicata

W  

dall'Amministrazione Appaltante e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

In considerazione della natura di pubblico interesse del servizio, l'Appaltatore, su richiesta insindacabile dell'Amministrazione Comunale, è tenuto a continuare a svolgere il servizio oggetto del presente appalto, senza interruzioni, anche dopo la scadenza contrattuale ed alle medesime condizioni contrattuali, sino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto al nuovo affidamento e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

La Civica Amministrazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordine interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 3 mesi, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento danni o compensi di sorta.



ART.3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltante per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 1.381.653,00, di cui € 29.400,00 quali oneri di sicurezza, oltre IVA al 20%.

Il corrispettivo è commisurato al presupposto dell'esecuzione degli interventi specificati all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, in rapporto all'area di servizio individuata all'art. 3 del medesimo Capitolato, e secondo le indicazioni contenute nell'“Elaborato qualitativo tecnico”

W



predisposto dall'Appaltatore in sede di offerta, nonché, soprattutto, e ciò costituisce vincolo essenziale, alla presenza in servizio di almeno n. 9 operatori addetti all'esecuzione dei predetti interventi.

Con il precitato corrispettivo l'appaltatore si intende compensato e soddisfatto di qualunque onere e spese collegati, conseguenti, connessi ed occasionati dall'esecuzione del servizio assunto in appalto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico e del verde pubblico attrezzato saranno oggetto di apposita progettazione a cura del Servizio Ambiente del Comune, approvata dalla Giunta Comunale.

ART.4

(Pagamenti)



Il pagamento del canone per la manutenzione ordinaria, dedotte eventuali penalità, sarà eseguito in dodici rate mensili uguali posticipate, previa presentazione di fattura ed entro 30 giorni dalla produzione di questa.

La fattura deve essere presentata al Servizio Ambiente del Comune, il cui responsabile provvederà ad attestare, in calce alla medesima, l'avvenuta perfetta esecuzione del servizio, ovvero ad attestarvi le contestazioni del caso, con la definizione della penalità da applicare.

L'Amministrazione, al fine di assicurarsi in modo efficace la puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, ferma l'applicazione delle altre sanzioni e penalità previste, potrà sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, al quale siano state previamente contestate per iscritto le inadempienze.

La sospensione dei pagamenti non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

V.V.



ART.5

(Variazioni del canone)

L'appaltatore si obbliga ad accettare la rideterminazione del canone annuo contrattuale, in aumento od in diminuzione, in conseguenza dell'aumento o della riduzione della superficie complessivamente interessata dai servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del verde pubblico attrezzato.

Le dette variazioni saranno proporzionali al rapporto prezzo/mq., che viene instaurato tra l'ammontare netto del canone annuo contrattuale e l'estensione dell'area, come quantificata all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla determinazione delle variazioni di superficie si provvederà attraverso misurazioni, in contraddittorio tra il responsabile comunale del servizio e l'appaltatore.

Il risultato della misurazione sarà trasfuso in un atto d'obbligo, che, sottoscritto dalle parti, sarà registrato a cura e spese dell'appaltatore.


Le variazioni in aumento od in diminuzione decorrono dalla data in cui si verifica l'evento, fatta salva la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

ART.6

(Adeguamento del canone)

Il canone si intende imm modificabile nel primo anno di validità del contratto di appalto.

Esso potrà essere soggetto ad adeguamento Istat solo all'inizio del secondo anno e degli anni successivi in misura corrispondente agli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.



La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante e presentata entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno di prestazione.

Tale termine è stabilito a pena di decadenza. Non verranno prese in considerazione le richieste di adeguamento del canone pervenute oltre il termine indicato.

Qualora nei costi della manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore, entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale, la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

ART.7

(Modalità tecniche di esecuzione del servizio)

L'appaltatore deve gestire il servizio con capitale proprio e con il numero di operatori indicato nel progetto tecnico-economico presentato.

Deve garantire un'organizzazione adeguata, utilizzando le opportunità tecniche innovative di settore ed il proprio *know how*.

Deve provvedere all'acquisto ed all'impiego delle attrezzature e dei materiali occorrenti per il più razionale e perfetto espletamento del servizio.

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte, sulla base e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'"Elaborato qualitativo tecnico" predisposto dall'Appaltatore in sede di offerta. La qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore deve assicurare che il personale addetto al servizio vesta un'uniforme decorosa e riconoscibile e deve individuare fra i dipendenti il

soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione e sorveglianza.

Deve garantire, senza eccezioni di sorta, la continuità del servizio affidato ed i risultati attesi.

Nel caso dovesse verificarsi riduzione del personale addetto al servizio per qualsiasi ragione ed anche in via precaria, l'appaltatore dovrà provvedere ad integrare il numero degli addetti, fino al minimo previsto, con assunzione di altro personale entro il termine perentorio di giorni sette dall'evento.

In difetto, il Comune provvederà alla proporzionale riduzione del canone in relazione al periodo, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, ove la riduzione del personale si protragga per oltre trenta giorni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare gli strumenti offerti dalla legge n. 82/94 e dal D.M. 7/7/1997 n. 274 e s.m.i., per prevenire l'interposizione di manodopera.



ART.8

(Personale)

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative ed economiche almeno pari a quelle contemplate dal CCNL vigente per i dipendenti di imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso, validi per il tempo ed il luogo in cui si svolge l'appalto, con osservanza anche dei patti integrativi aziendali in essere, per la parte economica e normativa.

Tali norme vincolano l'appaltatore, come clausole liberamente assunte, indipendentemente dalla sua adesione alle associazioni stipulanti e sono efficaci ed applicate anche in caso di decadenza degli accordi e ciò fino al

W



loro rinnovo.

La stazione appaltante, nel caso di violazione dei suddetti obblighi, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, potrà operare una ritenuta sul canone contrattuale annuo netto tra il 5% ed il 20%.

L'ammontare specifico di tale ritenuta, da considerarsi quale penale contrattuale, liquida, immediatamente esigibile ed irriducibile anche dal magistrato, sarà quantificata in rapporto alla gravità dell'inadempimento, previa valutazione discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione.

Ove l'infrazione persista benché contestata, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale dichiarare la risoluzione contrattuale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, antinfortunistici e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e con esclusione di ogni indennizzo.

ART.9

(Subentro alla ditta cessante)

L'appaltatore dovrà attenersi obbligatoriamente alle norme vigenti in materia di salvaguardia occupazionale, assicurando l'impiego delle unità lavorative risultanti in carico all'affidatario uscente alla data del 23/6/2005.

ART.10

(Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio)

Il personale, le retribuzioni, i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie, oneri fiscali diretti e indiretti, assicurazioni varie, vestiario e quant'altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme integrative regionali, provinciali o locali, si

intendono a totale carico della ditta appaltatrice, che ha l'obbligo di utilizzare ed impiegare, per l'espletamento del servizio, personale regolarmente assunto e retribuito.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.


ART.11

(Responsabilità)

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose in dipendenza dei lavori oggetto del presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della ditta appaltatrice.

A copertura degli eventuali danni anzidetti la ditta aggiudicataria ha prodotto copia della polizza assicurativa n. X01017491/07, stipulata con la "Fondiarìa – Sai S.p.A." in data 24.9.2004, con durata sino al 5.11.2009, integrata con appendice n. 4 in data 18.9.2006, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale garantito di € 1.549.370,70, nonché di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per un massimale garantito per sinistro di € 1.549.370,70, giusta allegato in data 24.9.2006, corredata delle quietanze relative al pagamento delle rate di premio successive e sino alla data del presente atto.

L'Amministrazione declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa andare incontro l'aggiudicatario o che questi possa arrecare a cose od a persone, restando a completo ed esclusivo carico



dell'affidatario qualsiasi risarcimento.

ART.12

(Sicurezza)

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i. e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lett. a), b) e c).

Essa ha, all'uopo, presentato il "piano operativo di sicurezza e salute fisica del lavoratore" ed ha comunicato il nominativo del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art 4, comma 4, del D.Lgs. sopra citato.

La ditta appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei servizi.

L'Appaltatore dovrà avere a disposizione nel suo organico un agronomo o tecnico equivalente, regolarmente iscritto al rispettivo ordine professionale, che dovrà rapportarsi con l'Amministrazione Comunale per la risoluzione di ogni e qualsiasi problematica di tipo tecnico relativa all'espletamento del servizio.

Le consulenze richieste in merito all'espletamento dell'appalto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART.13

(Controllo dei lavori)

L'Amministrazione eseguirà controlli e vigilerà sull'andamento del servizio



nonché sull'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti articoli.

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio sarà effettuata dal Servizio Ambiente, salva diversa successiva determinazione della Amministrazione.

ART.14

(Penalità)

I servizi e le prestazioni oggetto d'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno per nessun motivo essere sospesi e/o abbandonati.

Nel caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'assuntore, non imputabile a forza maggiore, l'Amministrazione decurerà il primo canone in pagamento di un importo pari al doppio dell'ammontare del corrispettivo contrattuale giornaliero, aritmeticamente calcolato dividendo per trenta l'effettivo corrispettivo mensile, moltiplicato per i giorni di inadempimento. Contemporaneamente, potrà procedere all'esecuzione diretta (in proprio od a mezzo di terzi) del servizio, in danno dell'appaltatore, ponendo a suo carico le spese della manodopera ed i costi del servizio stesso, che si imputeranno a scomputo del pagamento del primo canone utile successivo.


In ogni caso, rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione contrattuale per grave inadempienza.

ART.15

(Subappalto)

È vietato alla Ditta appaltatrice di cedere o di subappaltare, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART.16

The image shows two handwritten signatures and a set of initials. On the left, there are the initials 'V.L.' written in a simple, blocky font. To the right of these initials is a long, horizontal signature that appears to be 'V.L.' written in a cursive style. Further to the right is another signature, which is more elaborate and cursive, possibly reading 'P. M...' or similar. The signatures are written in black ink on a white background.



(Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione comunale potrà procedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., alla risoluzione del contratto di appalto, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei casi di seguito indicati:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore.

Inoltre, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di pretendere il risarcimento dei danni subiti, nei casi di seguito previsti:

- a. quando la ditta appaltatrice non abbia garantito la continuità lavorativa ai soggetti già impiegati dalla ditta precedentemente aggiudicataria;
- b. quando la ditta appaltatrice risulti in stato di fallimento ovvero abbia cessato l'attività;
- c. quando la ditta appaltatrice abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali ditte consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- d. frode;
- e. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g. inosservanza delle leggi in materia di lavoro;



L'Appaltante ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, e comma 3 del D.P.R. n. 252/98.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale.

ART.17

(Natura dell'appalto)

Il presente appalto esclude qualunque rapporto di impiego o di lavoro subordinato con il Comune di Gravina in Puglia.

ART.18

(Costituzione in mora)


I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART.19

(Cauzione)

L'Appaltatore, a garanzia degli adempimenti da assumere con il presente contratto, ha prestato cauzione di € 138.165,30 mediante polizza fideiussoria n. 02G55070743 rilasciata in data 4.9.2006 da "Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A.", agenzia di Bari, con appendice del 28.9.2006.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla suddetta cauzione. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e sarà restituita all'Impresa aggiudicataria dopo che il provvedimento di svincolo



risulterà perfezionato.

La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione Comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima eserciterà la facoltà di risolvere il contratto.

ART.20

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine tanto all'interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto, che non possano essere risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Bari.

ART.21


(Norme finali)

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della ditta appaltatrice.

Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Costituiscono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Speciale di Appalto, le cui clausole l'Appaltatore ha




dichiarato di accettare integralmente in sede di predisposizione dell'offerta, e l'"Elaborato qualitativo tecnico" presentato dall'appaltatore.


Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti; queste, da me interpellate, dichiarano il tutto conforme alla loro volontà e pertanto lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su facciate 15, e per righe 9 sulla sedicesima, escluse le sottoscrizioni, viene come appresso sottoscritto.

L'Appaltante



L'Appaltatore



Il Segretario Generale

